

**STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PALERMO**

APECI – Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri -
Palermo - ODV – ETS

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine provinciale degli Ingegneri di Palermo, deliberata nella seduta dell'08/11/2010, l'Organizzazione di volontariato di Protezione civile denominata: APECI – Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri - Palermo - ODV - ETS, che in seguito sarà chiamata *Organizzazione* .

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

2. Il presente statuto, adeguato al D.Lgs 3 luglio 2017 – n. 117, sostituisce quello approvato all'atto di costituzione della Organizzazione al quale sono apportate le modifica richieste dal citato decreto.

3. L'Organizzazione, viene costituita in conformità:

- agli artt. 36 e seguenti del Codice civile,
- alla Legge 11.08.1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato,
- al D. P. R. 21.09.1994, n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di Protezione civile,
- alla L. r. 07.06.1994 n. 22, Norme sulla valorizzazione delle attività di

Ar

Ar

Esente da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs105/2018

volontariato,

- al D. P. R. S. 15.06.2001, n. 12, Regolamento esecutivo dell'art. 7. della L.R. 31.08.1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di Protezione civile,

- al D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che consente all'Associazione di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale),

- alla Legge 106/2016,

- agli Artt. 2,3,4,9,18,118 della Costituzione,

- al D.Lgs. 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento,

- alla Legge 30/17,

- al D.Lgs. 1/18 ed ai decreti integrativi , correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati e, per ratio giuridica, al Titolo II Capo II, art. 16 e seguenti del Codice Civile nonché a tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo Settore e al volontariato;

per svolgere attività di volontariato nel campo della Protezione civile, attraverso l'impegno spontaneo, personale e gratuito dei propri aderenti, iscritti all'Ordine degli Ingegneri.

4. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

5. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

6. L'Organizzazione ha sede presso i locali dell'Ordine provinciale degli Ingegneri di Palermo di via Francesco Crispi n° 120 e ha codice fiscale n. 97259260822; il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località.

Art. 2 - Scopi

L'Organizzazione, quale Associazione di Volontariato, senza fini di lucro e attraverso l'impegno personale e gratuito dei propri aderenti, opera nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle Attività di Protezione civile, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo.

3. Art. 3 – Finalità

1. L'Organizzazione, in conformità all'Atto costitutivo e agli scopi sociali, intende perseguire le seguenti finalità di:

- effettuare studi, ricerche, iniziative ed interventi in una serie integrata di attività a supporto operativo degli Enti e delle strutture comunali, provinciali, regionali e nazionali preposti istituzionalmente alla organizzazione ed al coordinamento dei servizi di Protezione Civile coprendo tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo i quattro ambiti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni;
- fornire valutazioni in materia di protezione civile, oltre che valutazioni

13
Q

su prodotti, studi, programmi e piani di protezione civile;

- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento agli scopi della protezione civile;

- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione, anche mediante la diffusione di materiale didattico e divulgativo realizzato dall'Organizzazione editando testi e dispense in cartaceo ed in formato elettronico, utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

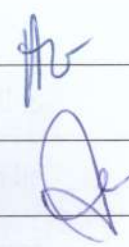
- promuovere la formazione dei propri soci per svolgere al meglio gli scopi e le finalità dell'Organizzazione realizzando iniziative formative per la qualificazione, l'aggiornamento, il perfezionamento, la riqualificazione e l'acquisizione di specifiche competenze dei volontari;

- intervenire nel campo dell'educazione, della formazione professionale senza scopo di lucro e della didattica per favorire lo sviluppo, soprattutto nei giovani, di una coscienza sensibile ai problemi di protezione civile rivolta alla pianificazione della risposta all'emergenza anche mediante attività ed esercitazioni pratiche;

- promuovere l'effettuazione delle verifiche tecniche di opere di genio civile ed impianti tecnologici per la mitigazione ed il contrasto dei rischi connessi alle attività di Protezione Civile;

- svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti di cui all'Art. 6 della D.Lgs. 117/ n. 17;

2. L'Organizzazione, per lo svolgimento delle propri compiti statutari, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti anche partecipando a bandi e finanziamenti regionali, nazionali, comunitari ed extracomunitari;

A blue circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. It contains the text "AGENZIA REGIONALE" and "PROTEZIONE CIVILE". Below the stamp, there are two handwritten signatures in blue ink.

3. L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e complementari.

Art. 4 – Soci

Sono Soci dell'Organizzazione gli Ingegneri dell'Ordine provinciale di Palermo attualmente iscritti e quelli che ne faranno richiesta, la cui domanda dovrà accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (soci ordinari).

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Presidente.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nell'articolo indicante i diritti dei soci. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire alla Organizzazione:

- soggetti anche non iscritti in albi professionali, purché residenti nel territorio della Regione Sicilia entro il limite del 25% dei soci iscritti all'Ordine provinciale degli Ingegneri di Palermo (soci aderenti).

Qualora, per qualunque motivo ed in qualunque momento il numero dei professionisti non ingegneri superi tale percentuale l'argomento sarà affrontato dalla Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata dal Diretti-



vo,

- le Associazioni e Organizzazione di Volontariato, gli Enti Locali, Enti Morali ed, in genere, tutte le Istituzioni (soci collettivi).

Il Consiglio Direttivo può nominare soci "onorari" coloro che si siano particolarmente distinti nello svolgimento di servizi di Protezione Civile o nell'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di emergenze, calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari.

Art. 5 –Diritto di voto

1. per tutte le necessità statutarie hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con quanto previsto dallo statuto;
2. i soci aderenti, onorari e collettivi non hanno diritto di voto e possono esprimere solo parere consultivo, non vincolante.

Art. 6 – Prestazioni a titolo gratuito e divieto di retribuzione.

1. Le prestazioni fornite dai soci in nome e per conto dell'Organizzazione sono rese in regime di volontariato e pertanto sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
2. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.
3. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute, autorizzate e/o ratificate dal Consiglio Direttivo, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Assicurazione

L'Organizzazione, ove non diversamente previsto, provvede ad assicurare i

h
Q

propri soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Criteri di massima di ammissione ed esclusione dei Soci

Nella domanda di ammissione o di adesione, gli aspiranti soci ordinari ed aderenti dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi, la professione o l'occupazione abituale nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali.

I soci collettivi che intendono aderire alla Organizzazione dovranno:

- indicare i settori di attività;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali.

2. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro dei



Soci dell'Organizzazione.

3. I soci cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa per tre annualità previo invito alla regolarizzazione e a seguito di proposta del Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
- per inadempimenti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa.

L'esclusione del socio, dopo il parere espresso dal Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato al soggetto interessato del provvedimento tramite raccomandata o pec, è deliberata dall'Assemblea Ordinaria; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea ordinaria, ovvero di presentare, per iscritto le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare. Salvo le norme di legge non derogabili in materia, la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

AB

De

Art. 9 – Quota di iscrizione e contributo annuale

1. I soci ordinari, aderenti e collettivi sono chiamati a contribuire alle spese della Organizzazione.
2. L'ammontare della quota di iscrizione e di quella del contributo annuale sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono deliberati dalla Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio preventivo;
3. Detti contributi, non sono trasferibili, né restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio o di aderente.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

1. I Soci ordinari dell'Organizzazione hanno il diritto:
 - esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per le cariche sociali di cui all'Art. 15;
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo annuale) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta,
 - di conoscere e di partecipare alle attività intraprese all'Organizzazione per attuare gli scopi sociali,
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - di prendere visione della contabilità dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche non motivata;
 - di essere assicurati a norma dell'art 18 del Dlgs 117/17 e decreti e norma successive.
2. I soci aderenti non ingegneri e i soci collettivi di cui all'Art. 4 hanno diritto di partecipare alle assemblee di esprimere parere anche se solo

AV

A

consultivo e di partecipare a tutte attività della Organizzazione;

3. I Soci dell'Organizzazione hanno l'obbligo:

- di osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni ed i regolamenti interni adottati dagli Organi sociali,
- di versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea,
- di svolgere le attività preventivamente concordate,
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità ed agli scopi dell'Organizzazione.

Art. 11 – Rispetto delle norme deontologiche

1. I soci ordinari nello svolgimento dell'attività di volontariato loro affidate, sono tenuti a rispettare nei confronti degli altri colleghi aderenti e dei soggetti terzi a qualunque titolo interessati dal loro operato, le norme di comportamento deontologico obbligatorie e vincolanti.

2. I soci aderenti all'Organizzazione, in caso di presunte violazioni alle norme deontologiche nel corso dell'attività svolta come tali possono essere deferiti all'Ordine o all'Ente di appartenenza, con le modalità fissate dalla Legge per tali procedure.

Art. 12 – Patrimonio – Entrate

1. L'Organizzazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84, raccolta fondi per il finanziamento delle attrezzature di protezione civile utilizzate dall'Organizzazione.

Az

Q

2. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili acquisiti o pervenuti in proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all' incremento del patrimonio.

3. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi annuali dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, della Regione Siciliana, di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- da quanto altro previsto dal D.Lgs. 117/17.

4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Tesoriere.

6. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione

o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13. Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto

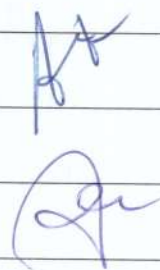
AG

Q

convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 14. Erogazioni liberali

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in beni natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche



offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.108,comma 2-bis,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 15 - Organi sociali

Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- Organo di Controllo quando obbligo di legge ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 117/17
- Revisore dei conti quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17).
- il Collegio dei Garanti quando previsto per legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblee dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Organizzazione in regola con le quote associative.

AK

Q

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci.

5. L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo,
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente,
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo,

6. Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (quando previsto),
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (quando previsto),
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo,
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza,
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale,



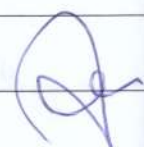
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7. L'assemblea ordinaria, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali. Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

8. i ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee dei Soci; le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

9. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega. Per lo



scioglimento dell'*Organizzazione*, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

10. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto anche a mezzo p.e.c. agli aderenti almeno 15. giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

11. In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta, mentre in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima ma deve essere fissata a non meno di 24 ore dalla stessa.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

13. E' possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere porportatore di più di n° 3 deleghe in rappresentanza dei soci che rivestano tale qualifica alla data dell'assemblea ed aventi diritto al voto.

14. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'*Organizzazione*, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 25.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno pubblicate sul sito dell'Associazione e conservate agli atti presso la Sede dell'Associazione.

16. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da non meno di sette membri, scelti tra i Soci e resta in carica 2 anni o in caso di grave emergenza sino al termine della stessa; i suoi componenti possono essere rieletti e decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Tutti i Soci ordinari possono presentare Loro candidatura spontanea e tra questi l'Assemblea dei Soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

3. Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno di sette e per qualsiasi motivo non sia possibile reintegrarne il numero dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

4. Le schede elettorali recano tante righe quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo, che potranno essere riempite dall'elettore con i soli nomi dei candidati.

5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche istituzionali.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

7. Le riunioni sono convocate con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei componenti eletti.

9. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10. Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere scelti tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;

- accogliere le domande degli aspiranti aderenti,
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci,
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza per la gestione di particolari emergenze,
- nominare una eventuale "Giunta Esecutiva" di coordinamento,
- nominare uno o più Comitati composti da Consiglieri, e/o da esperti, cui attribuire specifiche funzioni. In tale ipotesi, i Responsabili dei Comitati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consulti
- delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
- delegare rappresentanti dell'Associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Associazione stessa,
- delineare gli orientamenti strategici delle proposte formative.

11. Il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Aggiunto fra i soci aderenti ed onorari, che può partecipare alle sedute del Consiglio con parere consultivo.

12. Il consiglio direttivo nella sua attuale composizione rimani in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Al

De

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato. Nel caso in cui venisse a mancare il numero dei consiglieri previsto dallo statuto, dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente rappresenta e guida la missione dell'Organizzazione, ne persegue e stimola la concreta e coerente realizzazione dell'impegno fondante degli scopi statutari. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente che ne esercita tutte le funzioni, ed ha facoltà di delegare, di volta in volta, e per specifici incarichi un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In particolare spetta al Presidente:

- rappresentare l'Associazione;
- mantenere i rapporti con gli Organismi dello Stato, degli Enti Pubblici e

Privati;

- assicurarsi che venga predisposta una relazione morale e finanziaria e di bilancio dell'Organizzazione;
- convocare il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno.

Art. 19- Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni, ed ha facoltà di delegare, di volta in volta, e per specifici incarichi un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente adempie tutte le funzioni contemplate nel presente statuto, qualora non siano di competenza di altri organi sociali.

Art. 20 – Il Segretario

Il segretario dirige ed organizza l'attività della segreteria. Spetta in particolare al Segretario:

- assicurare gli adempimenti formali e curare gli aspetti organizzativi della vita associativa;
- curare gli Atti ufficiali dell'Associazione ed in particolare la registrazione e la successiva diffusione ai Soci delle delibere del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e quelli delle Assemblee;
- assicurare le relazioni fra il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione e curare i contatti con il Comitato degli scrutatori durante le
Esente dall'imposta di Bollo e di registro, in base all'art 8, comma I della
L. 266/1991. Pag. 37 di 42 operazioni elettorali;
- provvedere alla disciplina del personale ed a ogni atto di ordinaria amministrazione;

Ab

Dr

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare che non vi siano condizioni di esclusione o decadenza e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

Art. 21 – Il Tesoriere

E' preposto alla gestione patrimoniale dell'Associazione Spetta in particolare al Tesoriere:

- effettuare le riscossioni e i pagamenti;
- tenere in regola i registri e gli altri documenti contabili;
- compilare il bilancio consuntivo annuale e preparare il bilancio preventivo come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- curare il corretto adempimento di tutte le incombenze amministrative (economiche - fiscali).

Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/17 l'Assemblea deve eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti eventualmente, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile,
- elegge tra i suoi componenti il Presidente del Collegio,
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti,
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

oppure su segnalazione di un aderente,

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le stesse modalità di quella del Consiglio Direttivo.

Art. 23– Collegio dei Garanti

1. Nel caso in cui gli aderenti all'Organizzazione superino il numero di 50 (cinquanta), l'Assemblea deve eleggere un Collegio dei Garanti costituito, da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti tra gli Ingegneri aderenti all'Organizzazione.

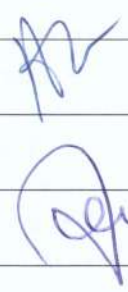
2. Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi,
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è appellabile con le seguenti modalità:
- se la controversia riguarda due Soci il giudizio è demandato al Consiglio Direttivo;
- nel caso in cui il Consiglio Direttivo è parte in causa nella controversia, l'appello è demandato ad un collegio di n° 3 Arbitri (scelti tra i Soci) così composto: due nominati dalle parti in causa ed il terzo nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

4. L'elezione del Collegio dei Garanti avviene con le stesse modalità di quella del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse



dell'Organizzazione.

2. Esse hanno la durata di anni due e possono essere riconfermate.

Art. 25 – Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, quando costituito, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea.

4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

5. Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

6. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. n.10 del D.L. 4 dicembre 1997 n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 26 Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci Soci ordinari.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la



liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio

Direttivo e approvato dalla Assemblea Straordinaria.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti ai soci.

Art. 27 - I Libri dell'Associazione

Oltre ai libri e alle scritture richiesti dalla legge, l'Organizzazione deve tenere:

a) il Libro dei Soci;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

AB
Q

c) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art. 28 - Promozione e realizzazione delle iniziative

La promozione e la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto, saranno effettuate in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione dei soci. Potrà essere consentita, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche la partecipazione di terzi. Il pagamento di corrispettivi non sarà eccedente i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e s.m.i.. Le pubblicazioni ed il materiale informativo-formativo prodotto dall' Associazione è inteso esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari.

Art. 29 - Attività di formazione

La promozione e lo svolgimento di attività di formazione saranno effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, con la partecipazione dei soci. Potrà essere consentita, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche la partecipazione di terzi. Il pagamento di corrispettivi non sarà eccedente i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e s.m.i..

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D. L.vo n. 460/1997 e s.m.i..

Art. 31 – Norme di funzionamento

Per il funzionamento dell'Organizzazione dovrà essere redatto, a cura dal

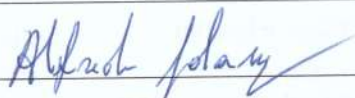
Esente da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs105/2018

Consiglio Direttivo, un Regolamento organizzativo indicante le modalità operative, quelle di allertamento e di mobilitazione in caso di emergenza o calamità, nonché tutte le procedure da seguire per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e per la sicurezza dei Volontari impegnati in interventi di Protezione civile.

Palermo 29 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

Alfredo Galasso



IL PRESIDENTE

Guido Umiltà

